

Cessione di azioni. Con trasferimento dal socio di minoranza

## Parte del prezzo può passare al socio di maggioranza

Non c'è elusione se il socio di minoranza trasferisce parte del prezzo di cessione della partecipazione al socio di maggioranza. Questa, in sintesi, Cassazione che, con due sentenze depositate il 9 agosto scorso (n. 16675 in materia di Iva e n. 16677 per le imposte dirette), ha accolto contribuente, deciso nel merito e condannato l'agenzia delle Entrate alla rifusione di spese per oltre 50mila euro.

Nell'ambito di una acquisizione da parte di un fondo di private equity del 100% del capitale di una società, i soci cedenti si erano accordati per ridare alla maggioranza una parte del corrispettivo che avrebbero ricevuto. L'obiettivo dell'accordo era chiaro: retrocedere al socio maggioritario l'acquirente non è disposto a riconoscere direttamente. Non è affatto inusuale, infatti, che un investitore istituzionale non possa (per propria politica) prezzi diversi per le azioni che acquista.

In tale situazione, quindi, sebbene il "premio di maggioranza" sia pacificamente implicito nel valore delle partecipazioni compravendute, non può essere direttamente dall'acquirente. L'unica soluzione possibile era quindi quella che è stata percorsa: i soci di minoranza si sono impegnati a trasferire l'incasso al socio di maggioranza stipulando un accordo interno di aggiustamento del prezzo.

Niente di più semplice e lineare. Ma non per l'agenzia delle Entrate che, valorizzando malamente un aspetto secondario e collaterale dell'accordo, ha contestato la rinuncia al diritto di opzione da parte del socio maggioritario all'atto della cessione delle azioni, impegno peraltro reciproco tra tutti i soci a contestare l'imponibilità integrale delle somme sia ai fini delle imposte dirette che dell'Iva (trattandosi, secondo i verificatori, di somme incassate di fare»).

Mentre i giudici di prime cure avevano correttamente interpretato la vicenda e deciso a favore del contribuente, la Ctr Lombardia (sentenza n. 1000/2015) ha accolto le tesi del fisco. È servito quindi giungere fino alla Cassazione per avere conferma della correttezza del comportamento del contribuente. Aveva fatto se non incassare dai soci di minoranza quella componente del prezzo di cessione delle proprie azioni (il cosiddetto premio di maggioranza) poteva essere pagato direttamente dal fondo.

I giudici di legittimità hanno dapprima richiamato i principi esistenti per la qualificazione di una operazione come elusiva. Incluso il nuovo articolo 10-bis della legge 212/2000 che, pur non essendo applicabile *ratione temporis* (la vicenda è del 2005) è ritenuto «indubbiamente un termine interpretativo, evolutivo». La Corte ha poi dichiarato carente la declinazione concreta della fattispecie abusiva o elusiva da parte del giudice d'appello, l'obbligazione da parte dei tre soci di minoranza a favore del socio di maggioranza «persegue un preciso e fondamentale scopo economico-finanziario internamente (ossia tra le parti venditrici) i prezzi di cessione delle diverse partecipazioni».

Non solo la Ctr di Milano non aveva colto il senso (legittimo ed economicamente apprezzabile) dell'accordo tra i soci, ma non aveva correttamente il profilo dell'indebito vantaggio fiscale. Infatti, è evidente come il risultato cui si sarebbe giunti qualora l'acquirente avesse pagato il prezzo di acquisto delle azioni sarebbe stato il medesimo di quello effettivamente ottenuto: applicazione per le imposte dirette delle regole sul plusvalenze da cessione delle partecipazioni (incluso il regime Pex al ricorrere dei presupposti) ed esenzione ai fini Iva. Nessun pregio poteva pretesa erariale di tassare il corrispettivo quale ricavo ai sensi dell'articolo 85 del Tuir e ritenere l'operazione rilevante ai fini Iva.

La tesi dei verificatori, a ben vedere, ha una contraddizione evidente: perché mai un socio di minoranza avrebbe dovuto pagare un corrispettivo al socio di maggioranza esercitando il proprio diritto di opzione all'atto della cessione delle partecipazioni? Al socio di minoranza, dovendo vendere, non interessa se a comprarla sia il nuovo acquirente o il socio di maggioranza, evidentemente al medesimo prezzo, esercitando il diritto di qualificazione dell'operazione priva di una valida ragione economica, quindi, appare proprio quella utilizzata dai verificatori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gian Marco Committeri